REGOLAMENTO (CEE) N. 1950/90 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1990

relativo all'applicazione della decisione n. 1/90 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito alla sospensione dei dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci e dalla Svizzera alle importazioni dalla Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (¹) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1973;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/90 che modifica il protocollo n. 3;

considerando che è necessario applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 1/90 del comitato misto CEE-Svizzera è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. SMITH

⁽¹⁾ GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189.